SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2013.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di San Cipriano d'Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Marcello Fulvi, dal viceprefetto dott.ssa Maria Gabriella D'Orso e dal funzionario economico finanziario dott. Cosimo Facchiano;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;

Decreta:

La durata della gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013
Interno, registro n. 7, foglio n. 32

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012, la gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e di perseguimento delle finalità pubbliche ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio.

Sono state avviate una serie di azioni nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione che, tuttavia, non possono ritenersi concluse; conseguentemente la commissione ha chiesto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, che il prefetto di Caserta ha fatto proprie con relazione del 20 novembre 2013, sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione tenutasi in pari data alla presenza dei Procuratori della Repubblica presso i tribunali di Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere, e del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli - Direzione distrettuale Antimafia.

Sin dalle prime fasi della gestione, in assoluta discontinuità rispetto al passato, sono stati impressi inequivocabili segnali della presenza dello Stato per contrastare le diverse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'organo di gestione straordinaria, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha avviato una generale attività di programmazione e riassetto organizzativo dell'apparato burocratico, attraverso una più efficiente articolazione funzionale, finalizzata al miglioramento dei servizi con particolare riferimento alla gestione del territorio.

Sono stati adottati nuovi strumenti normativi, in linea con le innovazioni apportate dal legislatore nazionale e regionale.

Più in particolare, sono stati emanati il regolamento sui controlli interni ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, quello concernente il funzionamento del servizio idrico integrato ed è in corso di predisposizione il piano di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sulla base, inoltre, dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico, efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stata disposta una riduzione delle aree di posizioni organizzative, nonché una nuova regolamentazione del valore economico da attribuire a ciascuna posizione organizzativa.

Nell'ambito di tale riassetto organizzativo si è, inoltre, proceduto ad un'implementazione del sistema informatico degli uffici, tra l'altro ripristinando la rilevazione delle presenze tramite apparecchiature elettroniche, la riorganizzazione dei servizi di posta elettronica, del sito internet e del protocollo informatico.

Tali interventi, oltre a garantire una gestione dell'ente organizzata ed efficiente, concorreranno ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Nel settore economico-finanziario sono state avviate numerose iniziative volte ad incrementare e risanare le entrate dell'ente locale.

L'attività ricognitiva condotta che ha portato alla luce gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio finanziario, ha reso inevitabile l'adozione di una procedura di risanamento che necessita di ulteriori ed approfonditi interventi correttivi.

Detti interventi dovranno essere disposti in modo coordinato con la verifica delle condizioni di deficitarietà, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel settore urbanistico è stata incrementata l'attività di vigilanza e prevenzione dell'abusivismo edilizio; è stato anche disposto un nuovo esame di alcune procedure di lottizzazioni, al quale ha fatto seguito l'emanazione di ordinanze ai sensi dell'art. 30, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Al fine di assicurare un migliore habitat cittadino, sono stati costituiti gruppi di progettazione per la demolizione delle opere abusive relative a dette lottizzazioni che, tuttavia, necessitano di essere completate con la collaborazione delle competenti forze dell'ordine, stante l'impossibilità di accesso agli immobili derivante dalle resistenze manifestate dagli interessati.

Per quanto attiene il settore ambiente, tenuto anche conto della carenza di personale nel settore della polizia municipale, è stato istituito un servizio di vigilanza ambientale su base volontaria, al fine di contrastare la presenza di discariche irregolari sul territorio.

Ulteriore situazione di criticità, accertata anche a seguito della segnalazione della Corte dei conti, è quella concernente la gestione del servizio idrico integrato, laddove è stato riscontrato un mancato introito di somme per l'amministrazione comunale.

In applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, recentemente approvato, è stata disposta la revisione dei contatori già istallati e l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'acquisto di nuovi misuratori che assicureranno l'intera copertura del territorio comunale.

Con il limitrofo comune di Casal di Principe, recentemente destinatario del provvedimento dissolutorio adottato ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L., è stata avviata la gestione della stazione di sollevamento delle acque reflue; finalizzata alla tutela dell'ambiente.

Il perfezionamento dei programmi delineati avrà un sicuro impatto positivo sulla collettività locale e favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, attestando come un'amministrazione efficiente possa tradurre l'impegno individuale ed il rispetto delle norme in termini di benefici per la popolazione.

Si rende, pertanto, opportuno che le attività di risanamento siano condotte a termine dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, in modo da impedire che indebite pressioni, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Ciò richiede, stante la complessità delle operazioni di bonifica intraprese, che la commissione straordinaria disponga del tempo massimo previsto dalla legge per completare le attività in corso.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 13 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00166

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe, nel territorio del comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93;

Considerato che nella Regione Autonoma Valle d'Aosta dal 19 aprile 2013 il movimento franoso che interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur ha conosciuto un significativo incremento;

Considerato che tale fenomeno franoso, in roccia molto complesso e di imponenti dimensioni, determina una grave situazione di rischio per la pubblica incolumità e per la viabilità internazionale del traforo del Monte Bianco;

Considerato, altresì, che tale fenomeno gravitativo dal 19 maggio al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa 100 abitanti delle frazioni di La Palud e di Entrèves e della Val Ferret, il blocco dell'intera circolazione nella stessa valle con gravi danni economici alle attività turistiche, nonché il preallarme anche per la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco;

Tenuto conto che la situazione di rischio è suscettibile di ulteriori aggravamenti in considerazione del progressivo stato di degradazione dei settori superficiali della frana, il quale facilita l'infiltrazione delle acque provenienti dallo scioglimento delle coltri nevose deposte in quota dalle precipitazioni invernali;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 23 agosto 2013;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 5 agosto 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 11,55 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00251

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 il territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera è stato colpito da eventi meteorologici di eccezionale intensità, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tali fenomeni hanno causato danni alle strutture arginali, alle infrastrutture viarie ed idriche, nonché alle opere di bonifica ed irrigazione, agli edifici pubblici e privati, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, inoltre, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e dei servizi essenziali, nonché una grave compromissione delle attività produttive;

Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note della Regione Basilicata del 29 ottobre e del 20 novembre 2013;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 12 e 13 novembre 2013;

Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Basilicata provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 6,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00252

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 16 ottobre 2013 e scadenza 1° maggio 2021, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2014 ammonta a 18.353 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 2013, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 16 ottobre 2013 e scadenza 1° maggio 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%,

con godimento 16 ottobre 2013 e scadenza 1° maggio 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla franche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Tuttavia, poiché finora i buoni del Tesoro con la nuova scadenza settennale non sono stati emessi via asta, in questo caso non si applicano integralmente le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1. In particolare l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, relativamente al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», viene calcolato esclusivamente in base al rapporto fra il valore dei buoni del Tesoro poliennali, di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei medesimi buoni di cui al primo comma del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nella medesima asta «ordinaria», agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Rimangono invece valide le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1, attinenti il collocamento supplementare, relativamente al 5% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 75 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00287

DECRETO 15 gennaio 2014.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2009/2016, relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2014 e scadenza 1° luglio 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 14.421.493.000,00 euro; il quale decreto, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2014 e scadenza 1° luglio 2014;

Vista la lettera n. 1205643/13 del 31 dicembre 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° gennaio 2014, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2009/2016 (codice titolo IT0004518715) è accertato nella misura dello 0,56% relativamente alla decima cedola di scadenza 1° luglio 2014.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2014

Il direttore: CANNATA

14A00288

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.T.M.O. - Centro produzione diffusione culturale - società cooperativa con acronimo "Coop. ATMO" in liquidazione», in Bastia Umbra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 giugno 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 5 luglio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società - A.T.M.O. - Centro produzione diffusione culturale - Società cooperativa con acronimo «Coop. ATMO» in liquidazione - sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 7 agosto 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.T.M.O. - Centro Produzione Diffusione Culturale - Società cooperativa con acronimo "COOP. ATMO" in liquidazione», con sede in Bastia Umbra (PG) (codice fiscale n. 00745710541), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959, ivi domiciliata in via Campo di Marte, n. 4/04.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00171

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina di Marrubiu - Isola 4 mori società cooperativa agricola - sigla abbreviata Cantina di Marrubiu, Cantine Isola, Cooperativa agricola 4 mori», in Marrubiu e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 27 settembre 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società - Cantina di Marrubiu - Isola 4 Mori società cooperativa agricola - sigla abbreviata Cantina di Marrubiu, Cantine Isola, cooperativa agricola 4 Mori" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 31 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 13 settembre 2013, successivamente alla revisione effettuata dall'UNCI, cui la cooperativa aderisce, ha comunicato che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - Cantina di Marrubiu - Isola 4 Mori società cooperativa agricola - sigla abbreviata Cantina di Marrubiu, Cantine Isola, cooperativa agricola 4 Mori", con sede in Marrubiu (OR) (codice fiscale n. 00042150953), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Ibba, nato ad Oristano il 29 novembre 1965, ivi domiciliato in via Cagliari, n. 47.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00169

DECRETO 10 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Enercooperattiva società cooperativa in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società - «Enercooperattiva società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza conclusa in data 28 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi, relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Enercooperattiva società cooperativa in liquidazione», con sede in Ferrara (codice fiscale n. 01788010385), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Lodi, nato a Ferrara il 6 settembre 1962, ivi domiciliato in via S. Romano, n. 145.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00170

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 gennaio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al proseguimento delle attività ed alla ricognizione dei fabbisogni necessari per il superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario. (Ordinanza n. 139).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 ove è previsto che il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle;

Visto, inoltre, l'art. 43, commi da 7 a 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418 del 24 marzo 2005, n. 3464 del 1° giugno 2005, n. 3437 del 1° giugno 2005, n. 3438 del 1° giugno 2008, n. 3461 del 23 agosto 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3578 del 30 marzo 2007, n. 3736 del 30 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato, da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, il predetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 53 del 22 febbraio 2013;

Vista la nota del 27 settembre 2011 del prof. Roberto Guercio, ex Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736/2009; Ritenuto necessario individuare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Amministrazione competente a proseguire le attività e ad operare la ricognizione dei fabbisogni necessari per la messa in sicurezza delle dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 enucleati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e del 18 febbraio 2005;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 20 luglio e del 2 agosto 2012 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 28 novembre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Piemonte e della Valle D'Aosta;

Vista la nota del 22 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Ufficio Legislativo;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi il 10 luglio 2013 e il 19 dicembre 2013 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 24 ottobre 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuata quale amministrazione competente a coordinare gli interventi per la messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 1 e 2 decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-

gio 2004, n. 139, delle dighe di Bric Zerbino (Piemonte), Figoi e Galano (Liguria), Sterpeto (Lazio), La Para e Rio Grande (Umbria), Molinaccio (Marche), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), Pasquasia e Cuba (Sicilia), Gigliara Monte (Calabria), Muro Lucano (Basilicata).

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il prof. Roberto Guercio, già Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, per la messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1, provvede entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza a trasferire alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, comprensiva di una relazione sulla situazione tecnica e amministrativa di ciascuno sbarramento e di una ricognizione dei rapporti giuridici comunque pendenti inerenti alla gestione commissariale relativa alle dighe di cui al comma 1.

3. Il medesimo Commissario delegato provvede, entro il termine di cui al comma 2, a versare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 5257 al medesimo intestata, pari ad € 1.865.271,31, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art. 4.

Art. 2.

1. Per il completamento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza della diga Bric Zerbino, i cui lavori sono in corso, si provvede con la somma di € 500.711,81.

2. Per il completamento delle attività di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, si avvale del personale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta già individuato per l'esecuzione delle medesime opere.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove presso le Regioni Liguria, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sicilia, Calabria e Basilicata apposita manifestazione di interesse finalizzata a verificare un concreto ed attuale interesse pubblico delle predette Regioni diretta all'eventuale recupero e riutilizzo delle dighe Bric Zerbino (Piemonte), Figoi e Galano (Liguria), Sterpeto (Lazio), La Para e Rio Grande (Umbria), Molinaccio (Marche), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), Pasquasia e Cuba (Sicilia), Gigliara Monte (Calabria), Muro Lucano (Basilicata).

2. Le Regioni interessate al recupero ed al riutilizzo di cui al precedente comma dovranno produrre apposita deliberazione di Giunta Regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di avvio della manifestazione di interesse.

3. Gli oneri connessi al riutilizzo e recupero di cui al comma 1 del presente articolo sono a totale carico delle Regioni interessate che provvederanno, in proprio o tramite concessionario appositamente individuato, alla gestione diretta delle stesse dighe ed all'esercizio del potere di concessione di derivazione delle acque in esse contenute.

4. Dalla data della delibera di Giunta di cui al comma 2, le Regioni subentrano nelle funzioni di coordinamento di cui all'art. 1, comma 1, assegnate alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e provvedono alla gestione provvisoria e alla realizzazione degli interventi diretti al recupero delle dighe.

5. Per le opere ed i lavori eventualmente da attuarsi in applicazione del presente articolo, di competenza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, restano valide, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, le approvazioni tecniche già rilasciate o da rilasciarsi dalla stessa Direzione.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'eventuale deliberazione di cui al comma 2, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Regione interessata copia della documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, provvedendo alla definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti per la diga interessata.

Art. 4.

1. Qualora la procedura di manifestazione di interesse di cui all'art. 3 non produca effetto, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al coordinamento delle attività volte alla definitiva dismissione delle dighe per le quali non sia stato riscontrato alcun interesse per il recupero o riutilizzo da parte delle Regioni interessate.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche elabora, per ciascuna diga da dismettere, le valutazioni tecniche-economiche di dettaglio necessarie per la successiva progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione degli interventi diretti al superamento, in regime ordinario, del contesto critico in rassegna nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per un ammontare massimo pari a € 1.364.559,50, attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità o progetti preliminari e può avvalersi, quali soggetti attuatori, dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero medesimo o di società a capitale interamente pubblico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La medesima Direzione, ove ne ricorrano le condizioni, può in alternativa avvalersi, di intesa con la Regione, di

amministrazioni o strutture provinciali o comunali o loro consorzi, previa stipula di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni o di accordo tra amministrazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito delle predette risorse.

3. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche provvede, secondo le competenze attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, alle approvazioni tecniche ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità.

4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, in esito alle attività di cui al comma 2, provvede, altresì, ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni finanziari necessari per la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, mediante dismissione, per le dighe di cui al comma 1. L'esito di tale ricognizione viene trasmesso al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

1. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione di dettaglio sulle attività oggetto della presente ordinanza.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992.

3. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vengono svolti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A00164

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determinazione V&A IP n. 2246 del 17 dicembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 3x21 Filmomhulde tabletten dall'Olanda con numero di autorizzazione 23827, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: YASMIN 21 - compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice A.I.C.: 043013010 (in base 10) 190NWL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Drospirenone mg 3.00 e Etinilestradiolo mg 0.030;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; amido di mais pregelatinizzato; povidone 25.000;

magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Riconfezionamento secondario:

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l., via V. Locchi n. 112 - 50141 Firenze; Welcome Pharma S.p.a., via Campobello n. 1 - 00040 Pomezia (Roma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL;

Codice A.I.C.: 043013010; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL;

Codice A.I.C.: 043013010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00234

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2013.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari:

1. ABBVIE S.r.l. – via Pontina Km 52 – 04100 Campoverde di Aprilia (Latina);

2. ABIOGEN PHARMA S.p.a. – via Meucci, 36 – 56014 Ospedaletto (Pisa);

3. ACME DRUGS S.r.l. – via Portella della Ginestra, 9 – 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4. ACS DOBFAR S.p.a.– viale Addetta 4/12 – 20067 Tribiano (Milano);

5. ACS DOBFAR S.p.a. – via Rossini, 9/11 – 20067 Tribiano (Milano);

6. ALFA OMEGA S.r.l. – via Leonardo da Vinci, 28 – 44100 Copparo (Ferrara);

7. APTALIS PHARMA S.p.a. – via Martin Luther King, 13 – 20060 Pessano con Bornago (Milano);

8. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.r.l. – via delle Groane, 126 – 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

9. BELTAPHARM S.p.a. – via Stelvio, 66 – 20095 Cusano Milanino (Milano);

10. BIOPHARMA S.r.l. – via delle Gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba – Pomezia - (Roma);

11. BRISTOL MYERS SQUIBB S.r.l. – contrada del Ceraso – 03012 Anagni (Frosinone);

12. BRUSCHETTINI S.r.l. – via Isonzo, 6 – 16147 Genova (Genova);

13. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.a. – via Modena, 15 – 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

14. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.a. – via Leopardi, 2/C – 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

15. CHELAB S.r.l. – via Resana, 25 – 31023 Resana (Treviso);

16. CHEMICALS LAIF S.p.a. – via Roma, 69 – 36020 Castegnero (Vicenza);

17. CHEMIFARMA S.p.a. – via don Eugenio Servadei, 16 – 47100 Forlì (Forlì Cesena);

18. CICIEFFE S.r.l. – via Provinciale, 13 – 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

19. CORDEN PHARMA S.p.a. – viale dell'Industria, 3 – 20867 Caponago (Monza Brianza);

20. DHL SUPPLY CHAIN S.p.a. – viale delle Industrie, 2 – 20090 Settala (Milano);

21. D. S. M . CAPUA S.p.a. – Strada Statale Appia, 46/48 – 81043 Capua (Caserta);

22. DONINI S.r.l. – via Ecce Homo, 18 – 37054 Nogara (Verona);

23. DOX-AL ITALIA S.p.a. – via Mascagni, 6/A – 20050 Sulbiate (Milano);

24. EIGENMANN & VERONELLI S.p.a. – via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino – 28069 Trecate (Novara);

25. ELI LILLY ITALIA S.p.a. – via Gramsci, 731/733 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

26. EUROFINS BIOLAB S.p.a. – via Bruno Buozzi, 2 – 20090 Vimodrone (Milano);

27. FACTA FARMACEUTICI S.p.a. – nucleo Industriale S. Atto – 64020 S. Nicolo a Tordino (Teramo);

28. FACTA FARMACEUTICI S.p.a. - via Laurentina Km, 24,730 - 0040 Pomezia (Roma)

29. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.a. – via E. Fermi, 50 – 20019 Settimo Milanese (Milano);

30. FATRO S.p.a. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

31. FATRO S.p.a. – via Molini Emili, 2 – 25030 Maclodio (Brescia);

32. FIDIA FARMACEUTICI S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

33. FIEGE LOGISTICS ITALIA – via Amendola, 1 – 20090 Caleppio di Settala (Milano);

34. FILOZOO S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

35. FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.r.l. - via CAMAGRE, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

36. FRIULCHEM S.p.a. - Via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone);

37. GAMMARAD ITALIA S.p.a. – via Marzabotto, 4 – 40061 Minerbio (Bologna);

38. GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.a. – Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona (Verona);

39. GUNA S.p.a. – Via Palmanova 69 – 20132 Milano (Milano);

40. HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.r.l. – via dell'Industria, 6 – 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

41. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. – Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 Borgo San Michele (Latina);

42. HERING S.p.A. – viale dello Sviluppo, 6 – contrada da Fargione z.i. ASI - 97015 Modica (Ragusa);

43. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE – via G. B. Benzoni, 50 – Fraz. Scannabue -26020 Palazzo Pignano (Cremona);

44. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI S.r.l. - via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano;

45. IL CEPPO S.a.s. - via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

46. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.a – via Affarosa, 4 – 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

47. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. – via Cassia Nord, 3 – 53014 Monteroni D'Arbia (Siena);

48. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

49. ISTITUTO DE ANGELI S.p.a. - Località Prulli, 3/c - 50066 Reggello (Firenze);

50. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.a. – via Alessandro Manzoni, 2 – 10092 Beinasco (Torino);

51. IZO S.r.l. - Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

52. JANSSEN CILAG S.p.a. – via C. Janssen, 23 – 04010 Borgo San Michele (Latina);

53. LABANALYSIS S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

54. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.a. – via Licinio, 11 – 22036 Erba (Como);

55. MERIAL ITALIA S.p.a. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova);

56. MICROCHEM S.r.l. - via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza);

57. MONICO S.p.a. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia);

58. PB BELTRACCHINI S.r.l. – via S. Erasmo, 6 – 20027 Rescaldina (Milano);

59. PFIZER ITALIA S.r.l. – via del Commercio, 25/26 – 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

60. PHARMAC ITALIA S.r.l. – viale Umbria, 55/57 – 40065 Rozzano (Milano);

61. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.a. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

62. S. M. FARMACEUTICI S.r.l. – via Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (Potenza);

63. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO – S.p.a. via G. Marconi, 2 – 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

64. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.a. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

65. TECNOZOO S.n.c. – via Piave, 120 – 35017 Torreselle di Piombino Dese (Padova);

66. TEKNOFARMA S.p.a. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino;

67. TOSVAR S.r.l. – via del Lavoro, 10 – 20060 POZZO D'Adda (Milano);

68. TUBILUX PHARMA S.p.a. – via Costarica, 20/22 – 00040 Pomezia (Roma);

69. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.a. - via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

70. UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l. - via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

71. VETEM S.p.a. – Lungomare L. Pirandello, 8 – 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

72. VÉTOQUINOL ITALIA S.p.a. – via Piana, 265 – 47032 Bertinoro (Forlì Cesena);

73. ZOETIS MANUFACTURING ITALIA S.r.l. – via F. Gorgone 6 s.n.c. – 95121 Catania;

74. ZOETIS MANUFACTURING MEDOLLA S.r.l. – via Rubadello, 6 – 40136 Medolla (Modena).

14A00165

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'art. 82, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si rende noto che, in data 15 gennaio 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato il secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'art. 82, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

14A00272

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-015) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.